

Consigli Pastoral



STATUTI E REGOLAMENTI



Diocesi di
Melfi-Rapolla-Venosa

REDAZIONE E AMMISTRAZIONE
DIOCESI DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA
Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi - Pz
tel. 0972.238604
www.diocesimelfi.it
e-mail: curiavescovilemelfi@virgilio.it

Tutti i diritti riservati
Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa © 2021
Pubblicazione fuori commercio

In copertina: particolari delle Cattedrali
di Melfi, Rapolla e Venosa

Indice

7 Presentazione degli Statuti e Regolamenti

9 Decreto di promulgazione

- 9 Decreto di promulgazione degli Statuti e dei Regolamenti del Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastoralis Zonali e Parrocchiali

17 Consiglio Pastorale Parrocchiale

- 17 - Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
- 32 - Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

41 Consiglio Pastorale Zonale

- 41 - Statuto del Consiglio Pastorale Zonale
- 52 - Regolamento del Consiglio Pastorale Zonale

63 Consiglio Pastorale Diocesano


- 63 - Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano
- 73 - Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano

83 Appendice

- 83 Regolamento dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici



*Cattedrale di Santa Maria Assunta,
sec. XI, Melfi.*



Presentazione degli Statuti e Regolamenti

Accogliamo con gratitudine dal nostro Vescovo
Ciro il dono degli Statuti e Regolamenti dei
Consigli Pastorali che riguardano il livello parro-
chiale, zonale e diocesano dell'azione pastorale che
ha come soggetto la comunità della nostra Diocesi
nelle parti che ne compongono la struttura e l'arti-
colazione.

Si tratta di *organismi di comunione e partecipazione*, due espressioni che si intrecciano nell'essere ed agire ecclesiale perché la Chiesa cresca come “corpo” di Cristo, laddove ognuno offre il proprio contributo, secondo la specifica vocazione e stato di vita a beneficio dell'intero “corpo”, come *pietra viva* per la costruzione dell'*edificio spirituale* che è la Chiesa. Conosciamo bene la teologia e la spiritualità sottese alle immagini del corpo e dell'edificio.

Il Vescovo ci chiama ad un “esercizio organico di ecclesialità che si compie attraverso la mediazione, il discernimento e la decisione” per una pastorale che sia incarnata il più possibile nel territorio e integrata

nei vari ambiti della vita umana che la Diocesi ha assunto, dopo un'azione di discernimento di circa tre anni, sollecitata dal Vescovo con il coinvolgimento del Consiglio Presbiterale, indicato alle Chiese che sono in Italia in occasione del Convegno Ecclesiale di Verona (affettività, lavoro e festa, fragilità, tradizione e cittadinanza).

Tale organismi di partecipazione e di comunione sono una preziosa occasione affidata alla responsabilità di ciascuno. Una "mappa" tracciata per *camminare insieme*, come singole realtà, ma con uno stesso sguardo e metodo ecclesiale, un "linguaggio comune" per dialogare tra noi e nel territorio che abitiamo per essere *luce e sale*.

Siamo chiamati a dar vita a questi organismi con responsabilità, passione, intelligenza, attenzione alle domande che il territorio pone, attingendo al dono dello Spirito, che solo può dare a questi organismi il respiro di un esercizio adulto e comunitario, che dica l'appartenenza alla Chiesa e alla Diocesi in questo tempo per essere popolo in cammino.

La gratitudine per questo dono trovi espressione nel sì generoso e nella cura con cui vogliamo accompagnare i Consigli Pastoralis affinché si realizzi, in maniera sempre più organica, il cammino che il Vescovo intende condividere con ciascuno di noi.

A tutti buon lavoro nell'esercizio della comunione e della partecipazione.

Mons. Mauro Gallo
Vicario generale

Decreto di approvazione degli Statuti e Regolamenti del Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastorali Zonali e Parrocchiali

Prot. N. 11/21/V.R.G.

Gli organismi ecclesiali di comunione e di partecipazione trovano la loro ragion d'essere e la loro specifica configurazione nella realtà costitutiva della Chiesa, cioè il suo essere “Corpo di Cristo”, che genera una “spiritualità di comunione” (cfr. Congregazione per il Clero, *Istruzione* su “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, 29 giugno 2020, n. 109).

Tra gli organismi ecclesiali - nei quali si realizza la sacramentalità della Chiesa mediante la comunione, la partecipazione e la corresponsabilità dei pastori, dei religiosi e dei laici - occupano un posto privilegiato i *consigli pastorali*. In essi l'intera comunità è rappresentata nell'unità della fede e nella varietà dei carismi, doni e ministeri per un esercizio organico di ecclesialità, che si

compie attraverso la mediazione, il discernimento e la decisione.

Infatti, “in virtù del sacerdozio battesimale, ogni fedele è stabilito per l’edificazione di tutto il Corpo e, al contempo, l’insieme del Popolo di Dio, nella reciproca corresponsabilità dei suoi membri, partecipa della missione della Chiesa, cioè discerne nella storia i segni della presenza di Dio e diventa testimone del Suo Regno” (Congregazione per il Clero, *Istruzione*, n. 109).

Alla luce del Magistero di Papa Francesco, le comunità ecclesiali, per porsi a servizio della nuova evangelizzazione e per essere centri propulsori dell’incontro con Cristo, sono chiamate ad attuare una vera *conversione pastorale*, favorendo la comunione e la partecipazione. Le comunità cristiane ogni giorno fanno esperienza, tra fatiche e fallimenti, gioie e traguardi raggiunti, che solo attraverso la via della reciprocità, mutualità e interdipendenza è possibile annunciare in maniera credibile il Vangelo in un mondo che cambia.

La progettualità della nostra Chiesa locale, per essere fedele a queste prospettive, vuole favorire una pastorale sempre più incarnata nel territorio, ma anche più coinvolgente nelle strutture ecclesiali, per essere fermento dei valori del Regno nei vari ambiti della vita umana.

La nostra Chiesa diocesana, fedele agli insegnamenti del Concilio ecumenico Vaticano II (*Presbiterorum Ordinis* n. 27; *Apostolicam Auctositatem* n. 18; *Christus Domini* n. 27) e di Papa Francesco, in piena comunione con le scelte pastorali della Chiesa italiana, vuole essere sorella e amica di tutti ponendosi in cammino lungo le

strade della vita, offrendo la testimonianza della carità e la parola salvifica del Vangelo; desidera diventare ogni giorno “famiglia di famiglie”, vivendo la sinodalità, per discernere alla luce della Parola le risposte adeguate alle sfide e alle urgenze di oggi; vuole rafforzarsi nella consapevolezza che dovrà radicarsi sempre più nei valori del Regno per realizzare la vera comunione e tessere ovunque autentica fraternità.

La piena convinzione che “il rinnovamento dell’evangelizzazione richiede nuove attenzioni e proposte pastorali diversificate, perché la Parola di Dio e la vita sacramentale possano raggiungere tutti, in maniera coerente con lo stato di vita di ciascuno” (Congregazione per il Clero, *Istruzione*, n. 13) ha condotto la nostra Chiesa diocesana a munirsi di nuovi strumenti statutari per disegnare con nuovi criteri la struttura degli organismi di comunione e di partecipazione che sono chiamati ad operare nella nostra Diocesi per favorire la comunione e la nuova evangelizzazione.

L’auspicio è che essi possano diventare luoghi di partecipazione attiva alla vita ecclesiale in grado di garantire il più possibile una maggiore prossimità agli ambiti dell’uomo (Verona 2006) e di favorire un nuovo modello antropologico fondato su Cristo (Firenze 2015) per orientare le scelte pastorali e le risposte alle molteplici sfide dell’ora presente.

Un tale processo di ristrutturazione non può ridursi ad uno sterile adempimento di prescrizioni. Bisogna evitare assolutamente, da una parte, il rischio di cadere in una burocratica costituzione di organismi e, dall’altra,

di attivare servizi, che non esprimono la vera dinamica ecclesiale di annuncio, di comunione e di servizio.

Infatti, dobbiamo anche riconoscere che paradossalmente, a volte, alcune strutture ecclesiali possono arrivare a condizionare lo stesso dinamismo dell'evangelizzazione e della testimonianza. Infatti, le buone strutture sono efficaci quando c'è una vita buona che le anima e le sostiene. Senza la vita nuova del Vangelo, senza autentico spirito di comunione e senza fedeltà alla Chiesa, qualsiasi struttura e organismo si corrompe in poco tempo. Emblematiche sono le parole del Santo Padre su questo versante: "Un cambiamento nelle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e inefficaci" (EG 189).

I Consigli Pastoral, in quanto organismi ecclesiali, mutuando dal Vangelo e dall'ecclesiologia, criteri, modalità e finalità, sono chiamati fondamentalmente a mettere in rilievo e ad attuare la centralità del Popolo di Dio, come soggetto attivo della missione evangelizzatrice, in virtù del fatto che ogni fedele ha ricevuto i doni dello Spirito attraverso il Battesimo e la Confermazione (cfr. Congregazione per il Clero, *Istruzione*, nn. 34; 109; 110).

La promulgazione di questi strumenti statuari per la costituzione degli organismi di partecipazione a livello parrocchiale, zonale e diocesano, che aprono una nuova fase del cammino diocesano, anche in vista della prossima indizione della Visita Pastorale, sono il frutto di un'esigenza rappresentatami più volte e di un lavoro di confronto sui criteri pastorali mutuati dalle scelte

ecclesiali della Chiesa italiana, che nella nostra Chiesa locale hanno trovato una sintesi significativa nel Convegno Pastorale diocesano del giugno 2019 in vista della elaborazione di una nostra specifica progettualità diocesana.

Vista dunque la necessità di munire di idonei e comuni Statuti gli organismi di comunione e di partecipazione a livello parrocchiale, zonale e diocesano, dopo aver udito il Consiglio Presbiterale nelle sedute del 25 febbraio 2020 e del 30 giugno 2020; tenuto conto del confronto che i presbiteri hanno avuto nelle zone pastorali della Diocesi, sulla bozza dei presenti Statuti e Regolamenti del Consiglio Pastorale Diocesano e dei Consigli Pastoral Zonali e Parrocchiali;

tenuto conto del cammino di questi ultimi tre anni pastorali, ho ritenuto opportuno - come auspicato da più parti e come annunciato a partire dal Convegno Pastorale diocesano del giugno 2019 - elaborare gli Statuti e i rispettivi Regolamenti dei suddetti organismi e di procedere, con il presente atto, alla loro canonica promulgazione;

Già lo scorso anno, per sostenere questo cammino di corresponsabilità ecclesiale, ho approvato lo Statuto-Regolamento dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici la cui costituzione è resa obbligatoria in ogni Parrocchia dal can. 537 del Codice di Diritto Canonico.

Pertanto, udito, nelle date sopra specificate, il Consiglio presbiterale (Can. 511), valutata la necessità di munire la Diocesi e le parrocchie di specifici strumenti statutari adeguati all'attuale momento storico ecclesiale; consi-

derato il Can. 536, § 2 del CIC, il quale prevede che i Consigli Pastorali siano retti da norme stabilite dal Vescovo diocesano;

A norma dei Cann. 135; 511-514; 536, §§1 e 2 del CIC con il presente atto

DECRETO

La promulgazione nei testi allegati dei seguenti Statuti e Regolamenti:

- lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano;
- lo Statuto e il Regolamento dei Consigli Pastorali Zonali;
- lo Statuto e il Regolamento dei Consigli Pastorali Parrocchiali;

E DISPONGO

nel contempo, che in Diocesi, in ogni Parrocchia e in ogni Zona Pastorale in cui è articolata la Diocesi si attuino i suddetti organismi nelle forme stabilite.

Auspico che i suddetti Consigli Pastorali possano essere validi strumenti per far crescere maggiormente la comunione e la partecipazione di tutte le componenti ecclesiali nell'azione pastorale e nella testimonianza della carità, nel servizio all'uomo e alla missione evangelizzatrice della Chiesa, oggi sempre più urgente e bisognosa di rinnovamento in un mondo in continuo e rapido cambiamento.

Al tempo stesso intendo abrogare ogni altra disposizione regolamentare in proposito.

I suddetti Statuti e Regolamenti entreranno tutti in vigore dal 19 marzo 2021

Melfi, 22 febbraio 2021 – Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.

Mons. Ciro Guerra
Cancelliere Vescovile

+ *Ciro Fanelli*
Vescovo



*Vergine in trono con Bambino,
detta anche Madonna bizantina,
affresco, XIII secolo,
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Melfi.*



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1 —

Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 1 - Natura

§ 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), costituito in ogni Parrocchia della Diocesi è l'organismo di comunione e di corresponsabilità, “nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del loro ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale” (Can. 536, §1) e la missione di evangelizzazione propria della Chiesa.

§ 2. Il CPP si pone a servizio della comunità parrocchiale nella sua funzione di evangelizzazione, di santificazione, di promozione umana e di testimonianza della carità (Cfr. CEI “Comunione e Comunità”, n° 7).

§ 3. La Parrocchia, casa e scuola di comunione, “comunità di comunità” è la “famiglia di famiglie” dove tutti vi devono trovare posto per mettersi al servizio dell'annuncio del Regno, della celebrazione dei Sacramenti e della testimonianza della Carità.

§ 4. Il CPP, nello svolgere il proprio ruolo di aiuto al Parroco, in quanto segno e strumento di comunione, si adopera affinché in esso possano trovare risonanza ed integrazione tutte quelle voci presenti nel popolo di Dio attraverso l'attenzione ai cinque ambiti pastorali individuati nel Convegno Ecclesiale di Verona (2006): vita affettiva, lavoro e festa, fragilità umana, tradizione e cittadinanza.

§ 5. Il CPP in comunione con il Parroco farà in modo che le linee pastorali diocesane possano diventare oggetto di discernimento comune per un maggiore servizio alla comunità ecclesiale e per favorire l'individuazione di percorsi di nuova evangelizzazione. Ogni membro del Consiglio svolgerà il proprio compito, in base al mandato del Parroco, in sintonia e in comunione con gli altri operatori.

Art. 2 - Compiti

§ 1. Il CPP analizza la situazione pastorale della Parrocchia e studia, programma e verifica l'azione pastorale della comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione. In particolare esso ha il compito di:

- a. Promuovere la vita pastorale della Parrocchia, in piena sintonia con le scelte della Diocesi e della Zona pastorale di appartenenza, di trattarne i problemi, di progettarne e verificarne le iniziative, sulla base delle indicazioni dei Consigli diocesani, presbiterale e pastorale;
- b. Promuovere rapporti di comunione e di solidarietà tra i fedeli della Parrocchia, favorire tra di

loro la conoscenza delle attività della comunità parrocchiale e suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione;

- c. Riflettere sulla situazione della Parrocchia e di tutta la popolazione del territorio per individuare le esigenze della popolazione stessa e proporre interventi pastorali opportuni;
- d. Elaborare il programma pastorale parrocchiale, alla luce del progetto pastorale diocesano, in sintonia con gli orientamenti della zona pastorale;
- e. Collaborare, con la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, uniti in “forma organica”, alla realizzazione e alla successiva verifica del programma pastorale parrocchiale;
- f. Coordinare l’azione pastorale di associazioni, confraternite, movimenti e gruppi ecclesiali esistenti in Parrocchia;
- g. Stabilire rapporti di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni socio-culturali presenti sul territorio;
- h. Far presenti i problemi di maggior rilievo della Parrocchia, le esigenze cui la Parrocchia è chiamata a rispondere, le risorse di persone e di mezzi disponibili in vista di una maggiore collaborazione interparrocchiale e zonale, all’interno della Zona pastorale.

§ 2. Il CPP ha voto consultivo (Can. 536, §§ 1-2) in vista delle decisioni pastorali che il Parroco è chiamato a prendere in comunione con il Vescovo diocesano come Pastore proprio della Parrocchia.

§ 3. Il Parroco, dopo aver dialogato con il CPP e in sintonia con gli orientamenti della Diocesi, formulerà le decisioni pastorali per il bene di tutta la comunità, ponendo attenzione a valorizzare e ad armonizzare i diversi ministeri di tutti i componenti della Parrocchia per elaborare alcune linee per il cammino della comunità.

§ 4. La Parrocchia, ponendosi in comunione spirituale ed operativa con il piano pastorale diocesano, accoglie come scelta pastorale la modalità degli ambiti di vita indicati come ambiti pastorali nel Convegno ecclesiale di Verona – 2006 e su questa scelta si struttura:

- *vita affettiva,*
- *lavoro e festa,*
- *fragilità umana,*
- *tradizione,*
- *cittadinanza.*

Art. 3 – Composizione

§ 1. Il CPP è composto da :

- membri di diritto “durante munere”;
- membri nominati dal Parroco;
- membri eletti dalla comunità.
 - a) I membri di diritto “durante munere” sono:
 - il Parroco, che lo presiede;
 - i Vicari parrocchiali;
 - i Presbiteri che offrono stabilmente il

loro servizio nella Parrocchia;

- n. 1 rappresentante per ogni comunità religiosa presente nel territorio della Parrocchia, indicato dalle stesse;
- i Diaconi permanenti a servizio nella Parrocchia;
- n. 1 membro del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, indicato dal Consiglio per gli Affari Economici;

b) I membri nominati dal Parroco:

- non superiori a n. 3.

c) I membri eletti dalla comunità:

saranno scelti nei modi e tempi indicati dal Regolamento. Essi saranno per ogni Parrocchia, salvo diversa disposizione del Vescovo, pari ad un totale di n. 10 referenti, n. 2 per ogni settore pastorale ricompreso nei 5 ambiti di seguito indicati.

- *per la vita affettiva:*
 - n. 1 referente della pastorale familiare;
 - n. 1 referente della pastorale degli adulti;
- *per lavoro e festa:*
 - n. 1 referente della pastorale giovanile;
 - n. 1 referente della pastorale liturgica;
- *per la fragilità umana:*
 - n. 1 referente dei ministri straordinari della comunione eucaristica;
 - n. 1 referente del gruppo Caritas;
- *per la tradizione:*

- n. 1 referente dei catechisti dell'iniziazione cristiana;
- n. 1 referente delle associazioni ecclesiali operanti in Parrocchia o un referente del comitato festa;
- *per la cittadinanza:*
 - n. 1 referente dei docenti di religione o di altra disciplina presenti in Parrocchia;
 - n. 1 referente degli operatori di testimonianza cristiana operanti nella cosa pubblica (gruppi di aggregazione culturale o sociale) oppure un rappresentante delle confraternite presenti in Parrocchia.

d) Il Parroco, coadiuvato dalla commissione elettorale e da coloro che costituiranno il seggio elettorale, avrà cura di redigere un verbale dettagliato dello scrutinio delle preferenze espresse dall'Assemblea Parrocchiale votante. Il Verbale sottoscritto dal Parroco e dagli scrutatori sarà custodito nell'Archivio Parrocchiale; una copia sarà trasmessa alla Curia diocesana, affinché il Vescovo con apposito Decreto ratifichi la costituzione del nuovo Consiglio.

§ 2. Il Parroco ottenuta la ratifica del Vescovo pubblicherà nell'Albo parrocchiale l'elenco dei consiglieri del nuovo CPP.

§ 3. Il Parroco, dopo l'insediamento del CPP, ottempererà ai seguenti adempimenti:

- a) inviterà i consiglieri eletti ad esprimere tra

di essi cinque nominativi (uno per ambito) che parteciperanno all'Assemblea zonale elettiva per la elezione dei componenti del Consiglio Pastorale Zonale (CPZ);

b) redatto il verbale della designazione dei cinque componenti (uno per ambito) che parteciperanno all'Assemblea zonale elettiva, trasmetterà al Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale i nominativi dei n. 5 componenti del Consiglio, uno per ogni ambito di servizio, in vista della costituzione dell'Assemblea zonale elettiva per la elezione del Consiglio Pastorale Zonale, secondo le forme stabilite.

Art. 4 - Organismi

§1. Organi del CPP sono

- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Assemblea.

A. Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il Parroco (Can. 536), i cui compiti sono:

- Convocare il Consiglio;
- Formulare insieme al Segretario l'ordine del giorno;
- Presiedere e animare le assemblee;
- Illustrare l'ordine del giorno, dopo la preghiera e la lettura del verbale precedente, per l'approvazione;
- Revocare il mandato dei singoli consiglieri

prima della scadenza naturale, per i motivi previsti dallo Statuto o dal Vescovo Diocesano.

B. Il Segretario

Il Segretario è un laico scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio, i cui compiti sono:

- Notificare, entro i termini dovuti, ai membri del Consiglio le convocazioni delle sedute con l'ordine del giorno stabilito insieme al Presidente e fornendo eventuale materiale propedeutico alla discussione;
- Redigere i verbali delle sedute;
- Custodire nell'archivio parrocchiale il registro dei verbali;
- Tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri,
- Annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- Raccogliere la documentazione dei lavori.

C. L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i membri del Consiglio; di norma viene convocata non meno di n. 3 volte ogni anno.

Art. 5 – Durata

§ 1. Il CPP ha la durata di anni cinque; i membri nominati o eletti, compiuto il primo quinquennio, non possono essere confermati per un altro quinquennio consecutivo.

§ 2. Il CPP si rinnova ogni cinque anni; tuttavia allo

scadere del mandato rimane in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

§ 3. Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al Parroco, il quale le comunicherà al Consiglio; se respinte il dimissionario può rinnovarle in modo irrevocabile. Il Parroco ne informerà per iscritto la Curia diocesana.

§ 4. I membri del CPP eletti nel CPZ e nel CPD, se dimissionari, decadono anche in detti Consigli.

§ 5. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. I consiglieri che decadono a livello parrocchiale e sono membri di quello zonale o diocesano decadono anche da questi Consigli. Il Parroco informerà il Segretario dei due rispettivi Consigli interessati.

§ 6. I membri uscenti (dimissionari e/o decaduti) saranno sostituiti:

- a) Se si tratta di membri di diritto, dalle persone che subentrano nel ruolo che rappresentano;
- b) Se si tratta di membri nominati dal Parroco, con altre persone nominate dallo stesso;
- c) Se si tratta di membri eletti per i cinque ambiti, con chi immediatamente li segue per numero di voti in quell'ambito.

§ 7. I consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine del quinquennio e non possono essere rieletti.

§ 8. Il Parroco, qualora ne ravvisi la necessità, può sciogliere il CPP, dopo aver inoltrato per iscritto la richiesta motivata al Vescovo; dopo aver ottenuto il consenso scritto del Vescovo, avvierà le procedure per ricostituirlo entro tre mesi. Il nuovo Consiglio sarà approvato dal Vescovo diocesano, il quale ne stabilirà la durata in concordanza con le scadenze degli altri Consigli Pastoralis Parrocchiali della Diocesi.

§ 9. Il CPP in caso di sede vacante è convocato e presieduto dall'Amministratore Parrocchiale al solo scopo di consultazione in vista della nomina del nuovo Parroco e per predisporre l'accoglienza, salva diversa disposizione del Vescovo diocesano.

§ 10. Il nuovo Parroco potrà costituire un nuovo Consiglio Pastorale, salvo diversa disposizione del Vescovo diocesano, ottemperando a tutte le disposizioni statutarie e alle indicazioni del Regolamento, tenendo conto di quanto disposto all'art. 5 § 8 del presente Statuto circa la durata dello stesso Consiglio.

- a) I consiglieri per ambiti della Parrocchia che eventualmente facessero parte del CPZ e del CPD restano in carica nel loro ufficio fino alla naturale scadenza del mandato.
- b) Essi di diritto entrano a far parte anche del nuovo CPP.

Art. 6 - Convocazioni

§ 1. Il CPP si riunisce non meno di n. 3 volte all'anno per elaborare ed attuare il piano pastorale parrocchiale.

§ 2. Il CPP si riunisce in sessione ordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, con avviso recapitato in tempo utile.

§ 3. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche in seduta straordinaria e/o urgente con avviso recapitato in tempo utile.

Art. 7 – Attività del Consiglio: Assemblee e decisioni

§ 1. Le riunioni non sono aperte al pubblico, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio.

§ 2. L'ordine del giorno di ogni sessione del CPP prevede sempre “le varie”, affinché sia data a tutti la possibilità di presentare proposte.

§ 3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei membri. Si abbia cura che:

- a) I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, siano introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata dal Parroco-Presidente, che stimola la partecipazione di tutti i presenti;
- b) Ogni riunione sia ben preparata e ben contenuta nell'orario, rispettosa degli impegni di ciascuno e priva di lungaggini;
- c) La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione. Le delibere devono essere votate in presenza

della metà dei membri (quorum costitutivo) e le decisioni, per essere approvate, devono comprendere il voto favorevole del Parroco e riportare il consenso della metà più uno dei presenti (quorum deliberativo).

§ 4. Le decisioni del CPP saranno portate a conoscenza della comunità stessa, nelle forme approvate dal Consiglio.

§ 5. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 8 – Requisiti

§ 1. Possono far parte del CPP tutte le persone di ambo i sessi, battezzate e cresimate (Cfr. Can. 225), della comunità parrocchiale che hanno raggiunto il 18° anno di età.

§ 2. Il CPP è composto da fedeli che sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica.

§ 3. I componenti del CPP devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi, prudenza, onestà (Cann. 228 e 512, §3) e per spirito di comunione e di servizio e per zelo pastorale.

§ 4. I fedeli designati al CPP siano scelti in modo che sia veramente rappresentato l'ambito pastorale di appartenenza.

§ 5. L'incarico di consigliere del CPP è incompatibile con ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti "durante munere". Sono tali i parlamentari, gli amministratori e i consiglieri (comuni, province, regioni) e i candidati ai medesimi ruoli in competizioni elettorali nelle liste di qualsiasi partito o schieramento politico, nonché i coordinatori dei partiti politici.

§ 6. Nel CPP lo stile di rapporto tra le persone sia evangelico e comunione, come esigito da una adesione vissuta alla Parola di Dio e da una testimonianza esemplare da manifestare all'intera comunità.

Art. 9 - Le commissioni

Il CPP, se lo ritiene opportuno, può creare delle commissioni per trattare con proprietà e competenza specifici argomenti.

Le commissioni possono essere costituite sia con i membri stessi del Consiglio, sia cooptando altre persone competenti, le quali, in seno all'Assemblea non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Consigli Pastorali Interparrocchiali

Nel caso di un Parroco con più Parrocchie, va valutata l'opportunità di costituire un Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Il Parroco, dopo aver avuto in proposito l'approvazione scritta del Vescovo, può procedere alla costituzione di un organismo che abbia le connotazioni di fondo del Consiglio Pastorale Parrocchiale ma con il carattere dell'interparrocchialità: rappresentanza delle diverse Parrocchie, attenzione alla realtà pastorale del-

le singole Parrocchie, ecc. (cfr. Congregazione per il Clero, *Istruzione* “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, 29 giugno 2020).

Art. 11 - Adattamenti per le Unità Pastorali

In presenza di Unità Pastorali potrà essere opportuno prevedere forme di integrazione e di collaborazione tra i diversi Consigli Pastorali, fino alla possibilità di costituire un unico Consiglio per l’Unità Pastorale. Tale decisione andrà comunque presa, su parere positivo e scritto del Vescovo, dopo aver percorso le varie fasi previste per la nascita e lo sviluppo di un’Unità Pastorale.

Art. 12 - Il Regolamento del CPP

Per la concreta attuazione del presente Statuto, si fa riferimento all’apposito Regolamento approvato dal Vescovo diocesano.

Art. 13 - Parrocchie piccole o in situazioni di particolari difficoltà

Il Parroco di comunità parrocchiali numericamente esigue, in deroga al presente Statuto, previo consenso del Vescovo diocesano, potrà costituire il CPP nelle forme più idonee, prevedendo comunque non meno di 5 componenti (uno per ogni ambito).

Art. 14 - Norme finali

§ 1. L’interpretazione autentica del presente Statuto

è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 16 § 1).

§ 2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano.

§ 3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

2 —

Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 1 - Natura e funzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità parrocchiale.

È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto-dovere di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli per il bene della comunità parrocchiale.

Questo è uno dei modi in cui i fedeli esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

La funzione principale del CPP sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la vita della Parrocchia.

In particolare il CPP è chiamato a:

- 1) Analizzare approfonditamente la situazione pastorale della Parrocchia;
- 2) Elaborare alcune linee pastorali per il cammi-

no parrocchiale, in sintonia con gli orientamenti della Diocesi;

- 3) Offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano;
- 4) Avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita stessa della Parrocchia;
- 5) Le questioni economiche della Parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (Can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della Parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti "tecnici".

Il CPP ha solamente voto consultivo (cfr. Can. 536, § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del Parroco. Per parte sua il Parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità. Qualora il Parroco non si senta, per gravi motivi, di dare la sua approvazione alle proposte votate dai consiglieri, il suo rifiuto (la cui motivazione verrà verbalizzata) non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il Parroco potrà, comunque, salvo i casi d'urgenza, ri-

proporre la questione fino a trovare il punto d'intesa. Qualora poi non venisse ricomposta la comunione operativa, si potrà ricorrere al Vescovo diocesano, perché con la sua diretta partecipazione aiuti il Consiglio a ritrovare la comunione e l'armonia.

Art. 2 - Composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il CPP intende offrire un'immagine, la più completa possibile, della comunità cristiana parrocchiale nei diversi ambiti di servizio ecclesiale.

Sarà pertanto necessario che in esso trovino posto tutte le principali forme o stati o modi di vita cristiana e le diverse attenzioni pastorali della Parrocchia secondo i cinque ambiti di vita delineati nel Convegno Ecclesiale di Verona (2006).

La composizione del CPP e le modalità per esprimerlo, salve le istanze sopra espresse, devono evitare contrapposizioni e fazioni.

Art. 3 - Modalità di formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

§ 1. Sensibilizzazione della comunità

Il primo passo per una corretta costituzione del CPP è un'adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. Regolamento CPP, art. 1).

Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della Parrocchia, in particolare agli operatori pastorali appartenenti ai cinque am-

biti pastorali (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità umana, tradizione, cittadinanza), ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali.

Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare per il nuovo Consiglio, comunitariamente e individualmente.

§ 2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il CPP deve risultare immagine della Parrocchia che vive ed opera nei diversi ambiti di servizio ecclesiale e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, consacrati e laici.

Possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto il 18° anno di età e siano canonicamente domiciliati nella Parrocchia, oppure operanti stabilmente in essa e che appartengono a uno dei settori dei 5 ambiti di servizio pastorale.

I membri del CPP si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della Parrocchia.

Si preoccuperanno inoltre del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa, non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri pastori (Can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto.

Il Parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti.

a) Lista degli “operatori da eleggere”

1. La lista degli operatori pastorali da eleggere, distinti secondo i 5 ambiti pastorali (due per ogni settore di servizio), verrà formata dal Parroco in modo da prevedere almeno 20 candidati;
2. La lista degli operatori da eleggere dovrà includere almeno 4 nominativi per ambito (due per ogni settore di servizio - cfr. Statuto CPP, art. 3 § 1c);
3. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per ambito.

b) Modalità di elezione

1. La data delle elezioni dei CPP è stabilita formalmente per tutte le Parrocchie dal Vescovo a livello diocesano ogni cinque anni;
2. A tale scopo verrà creata in ogni Parrocchia una Commissione elettorale per la costituzione del nuovo CPP;
3. La Commissione sarà costituita da un Presidente, da due scrutatori e da un Segretario verbalizzante;
4. La Commissione deve provvedere a:
 - a) Preparare la lista degli operatori pastorali distinti secondo i dieci settori ricompresi nei cinque ambiti pastorali (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità umana, tradizione, cittadinanza) con i requisiti sopra esposti;
 - b) Portare a conoscenza della comunità non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista degli operatori pastorali da

- eleggere, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi su ciascuno di essi;
- c) Indicare con precisione il giorno, il luogo delle elezioni e le modalità;
 - d) Allestire il seggio elettorale (provvedere alle schede, previamente vidimate), che sarà posto nelle immediate vicinanze della Chiesa parrocchiale e sarà aperto dal primo pomeriggio del sabato fino alla conclusione della liturgia vespertina della domenica;
 - e) Provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato;
 - f) Redigere un verbale dettagliato dal quale deve risultare la procedura seguita e devono essere indicate le preferenze ottenute da ogni candidato nei singoli settori compresi nei 5 ambiti.
5. Possono partecipare alle elezioni in qualità di elettori del CPP tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del Battesimo e della Cresima, sono in comunione con la Chiesa, sono canonicamente domiciliati in parrocchia oppure sono operanti stabilmente in essa e hanno compiuto il 18° anno di età;
6. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per ciascuno dei 10 settori pastorali che esprimono i 5 ambiti; risulterà eletto per ogni settore colui che ha ricevuto maggiori preferenze. In totale saranno eletti i 10 più suffragati (n. 2 per ogni ambito). In caso di parità, verrà eletto il più giovane per età. Ogni eletto dovrà sottoscrivere una formale accettazione degli obblighi inerenti alla sua elezione;

Art. 3 – Nomina dei membri di pertinenza del Parroco

Successivamente alle elezioni il Parroco provvede alla nomina di n. 3 membri, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

Art. 4 – Designazione dei rappresentanti degli Istituti di Vita Consacrata e del Consiglio Parrocchiale Affari Economici

§ 1. Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, ogni Istituto di Vita Consacrata operante in Parrocchia provvederà a segnalare al Parroco il nominativo del rispettivo rappresentante.

§ 2. Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, il Consiglio per gli Affari Economici provvederà a segnalare al Parroco il nome del suo rappresentante presso il CPP.

Art. 5 – Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale

I nominativi dei componenti del nuovo CPP, dopo l'approvazione del Vescovo diocesano, espresso con apposito decreto, verranno affissi nell'albo della parrocchia e proclamati la prima domenica utile durante le celebrazioni eucaristiche.

Art. 6 – Parrocchie piccole o in situazioni di particolari difficoltà

Il Parroco di comunità parrocchiali numericamente esigue o in situazioni di particolare difficoltà - in deroga al presente regolamento - costituirà, previo consenso scritto del Vescovo diocesano, il CPP nelle forme più idonee, prevedendo comunque non meno di n. 5 componenti uno per ogni ambito.

Art. 7 – Designazione membri Assemblea elettiva Zonale

Le modalità con cui il CPP partecipa alla costituzione del Consiglio Pastorale Zonale sono regolate dallo Statuto del CPP in particolare dall'art. 3 § 3a-b.

Art. 8 – Interpretazioni e modifiche

§ 1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 16, § 1).

§ 2. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal Vescovo diocesano.

§ 3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.



S. Giovanni e S. Francesco d' Assisi,
affresco, XV secolo,
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Melfi.



CONSIGLIO PASTORALE ZONALE

1 —

Statuto del Consiglio Pastorale Zonale

Art. 1 – Zone pastorali

La Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa è suddivisa in Zone pastorali, giusta individuazione effettuata dal Vescovo diocesano.

Art. 2 – Natura del Consiglio Pastorale Zonale

Il Consiglio Pastorale Zonale (CPZ) è l'organo rappresentativo di tutte le componenti ecclesiali di ciascuna Zona Pastorale e coadiuva il Presbitero coordinatore di Zona nell'attuazione delle linee pastorali diocesane nella Zona Pastorale.

Art. 3 – Fini del Consiglio Pastorale Zonale

Il Consiglio Pastorale Zonale è:

- Segno e strumento di comunione, di corresponsabilità e di partecipazione del Popolo di Dio alla vita della Chiesa locale, che esprime visibilmente la co-

- munione affettiva ed effettiva con il Vescovo nella Zona Pastorale;
- Luogo di confronto, maturazione e verifica delle diverse esperienze;
 - Mezzo di comunicazione tra il Popolo di Dio e il suo Vescovo;
 - Organo di collegamento con il Consiglio Pastorale Diocesano in vista dell'attuazione delle linee pastorali diocesane.

Art. 4 – Compiti del Consiglio Pastorale Zonale

Il CPZ, nell'ambito delle linee generali di attività pastorali proposte dal Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) e approvate dal Vescovo ha i seguenti compiti:

§ 1. Riportare in seno al CPD tutte le istanze, le aspirazioni e le proposte che il Popolo di Dio formula al suo Vescovo;

§ 2. Programmare quelle attività che impegnano tutta la Zona pastorale e sostenere le iniziative dei singoli settori in cui si articola la Zona Pastorale, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun dei cinque ambiti pastorali (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza).

Art. 5 – Composizione del Consiglio Pastorale Zonale

Il CPZ è composto da:

§ 1. Membri di diritto “durante munere”:

- 1) Il Presbitero coordinatore della Zona Pastorale,

che presiede il CPZ, salva diversa disposizione del Vescovo diocesano;

- 2) I Parroci della Zona Pastorale;
- 3) I Vicari parrocchiali;
- 4) I Presbiteri che offrono stabilmente il loro servizio nelle Parrocchie della Zona Pastorale;
- 5) N. 1 religioso designato dalle comunità religiose della Zona Pastorale;
- 6) N. 1 religiosa designata dalle comunità religiose della Zona Pastorale;
- 7) N. 1 diacono permanente designato dai diaconi presenti nella Zona.

§ 2. Membri eletti:

- a) n. 10 (n. 2 per ogni ambito) che sono espressione dei cinque ambiti pastorali (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza).
- b) I dieci membri eletti sono designati dall'Assemblea elettiva zonale.
- c) L'Assemblea elettiva è composta dai consiglieri designati (n. 5 per ogni Parrocchia cfr. Statuto CPP, art. 3 § 3a-b) dai singoli CPP della Zona Pastorale in modo da garantire:

- **per la vita affettiva:**
 - n. 1 referente della pastorale familiare
 - n. 1 referente della pastorale degli adulti
- **per lavoro e festa:**
 - n. 1 referente della pastorale giovanile
 - n. 1 referente della pastorale liturgica
- **per la fragilità umana:**
 - n. 1 referente dei ministri straordinari della comunione eucaristica

- n. 1 referente del gruppo Caritas
- **per la tradizione:**
 - n. 1 referente dei catechisti dell'iniziazione
 - n. 1 referente delle associazioni ecclesiali o dei rappresentanti dei comitati festa
- **per la cittadinanza:**
 - n. 1 referente dei docenti di religione o di altra disciplina
 - n. 1 referente degli operatori di testimonianza cristiana operanti nella cosa pubblica (gruppi di aggregazione culturale o sociale) oppure un rappresentante delle confraternite.

Art. 7 - Assemblea elettiva zonale e designazione dei componenti laici del CPZ

- a. Ogni Parroco, dopo l'insediamento del CPP, nei tempi previsti, trasmetterà al Presbitero Coordinatore della Zona i cinque nominativi scelti in seno al CPP (uno per ambito) che parteciperanno all'Assemblea zonale elettiva;
- b. I Componenti designati dai singoli CPP costituiscono l'Assemblea zonale elettiva (cfr. Statuto CPP, art. 3 § 3);
- c. I Componenti delegati all'Assemblea elettiva, si riuniscono nel giorno stabilito in Assemblea, che sarà convocata dal Presbitero Coordinatore della Zona, per designare tra i presenti all'Assemblea zonale elettiva n. 10 membri (2 per ogni ambito cercando di garantire la presenza dei singoli settori) che costituiranno per un quinquennio i membri eletti del CPZ (la data di convocazione sarà stabilita dal Ve-

- scovo diocesano);
- d. Il Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale raccoglierà i nominativi pervenuti dai CPP di ogni Parrocchia della Zona Pastorale in cinque liste, una per ogni ambito di appartenenza. Il Presbitero Coordinatore della Zona con tutti i nominativi trasmessi dalle parrocchie predisporrà una lista di candidati. I candidati saranno suddivisi in base ai dieci settori ricadenti nei 5 ambiti, come indicato dalla comunicazione dei rispettivi Parroci;
 - e. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per ciascuno dei 10 settori pastorali che esprimono i 5 ambiti; risulterà eletto per ogni settore colui che ha ricevuto maggiori preferenze. Saranno eletti i 10 più suffragati (n. 2 per ogni ambito).
 - f. Il Presbitero Coordinatore della Zona costituirà un seggio elettorale con un Presidente, due scrutatori e un verbalizzatore che svolgerà le funzioni di commissione elettorale;
 - g. La Commissione elettorale redigerà un verbale dei lavori dell'Assemblea, da cui si evinca anche in maniera dettagliata il numero dei voti per ogni singolo componente e i nominativi degli eletti. Il Verbale sarà sottoscritto dai componenti la Commissione elettorale e dal Presbitero coordinatore della Zona Pastorale;
 - h. Al verbale verranno allegati i nominativi indicati nelle liste dei candidati;
 - i. Una copia del verbale sia conservata dal Presbitero Coordinatore della Zona e una copia sia trasmessa alla Curia Vescovile;
 - j. All'Assemblea elettiva parteciperà un Delegato del Vescovo che sottoscriverà il verbale delle elezioni;

- k. Il Presbitero Coordinatore della Zona trasmetterà al Vescovo il verbale delle elezioni e i nominativi dei componenti del nuovo CPZ: membri di diritto e i n. 10 membri eletti (due per ogni ambito), affinché il Vescovo, mediante decreto, ratifichi le elezioni e costituisca il CPZ;
- l. Dopo l'insediamento del nuovo CPZ, in seduta specifica, ogni CPZ designerà, nelle forme stabilite, tra i Consiglieri eletti, n. 5 consiglieri, uno per ogni ambito, che faranno parte dei membri eletti nel CPD.

Art. 8 - Durata del Consiglio Pastorale Zonale

§ 1. Il CPZ dura in carica cinque anni.

§ 2. Il CPZ si rinnova ogni cinque anni; tuttavia allo scadere del mandato esso rimane in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

§ 3. I membri eletti, compiuto il primo quinquennio, non possono essere riconfermati per un altro quinquennio consecutivo.

§ 4. Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al Presbitero Coordinatore di Zona, il quale le comunicherà al Consiglio e al Vescovo diocesano, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle (cfr. Regolamento CPZ, art. 10). In tal caso il Presidente del CPZ ne darà tempestiva comunicazione alla Curia diocesana.

Le dimissioni provocano la decadenza anche dagli altri Consigli di partecipazione di cui si è membri ovvero dal CPP ed eventualmente dal CPD.

Il Presbitero Presidente del CPZ comunica le dimissioni accettate o irrevocabili ai segretari del CPD e CPP di appartenenza.

§ 5. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. La decadenza ha valore anche rispetto agli altri Consigli a cui si appartiene (CPP e CPD).

§ 6. I membri uscenti saranno sostituiti:

- a) Se si tratta di membri di diritto “durante munere”, dalle persone che subentrano nel ruolo/carica che rappresentano;
- b) Se si tratta di membri eletti, espressione dei 5 ambiti pastorali, dal primo dei non eletti per quell’ambito pastorale.

§ 7. I consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine del quinquennio e non possono essere rieletti.

Art. 9 – Requisiti

§ 1. Possono far parte del CPZ:

- a) Tutte le persone di ambo i sessi, battezzate e cresimate (Cfr. Can. 225), della comunità parrocchiale che hanno raggiunto il 18° anno di età;
- b) Che siano in piena comunione con la Chiesa Cattolica;
- c) Che operano negli ambiti che rappresentano.

§ 3. I componenti del CPZ devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi, prudenza, onestà (Cann. 228 e 512, §3), per spirito di comunione e di servizio e per zelo pastorale.

§ 4. I fedeli designati al CPZ siano scelti in modo che attraverso loro sia veramente rappresentato l'ambito pastorale di appartenenza.

§ 5. L'incarico di consigliere del CPZ è incompatibile con ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti "durante munere". Sono tali i parlamentari, gli amministratori e i consiglieri (comuni, province, regioni) e i candidati ai medesimi ruoli in competizioni elettorali nelle liste di qualsiasi partito o schieramento politico nonché i coordinatori dei partiti politici.

§ 6. Nel CPZ lo stile di rapporto tra le persone sia comunione ed evangelico, come esigito da una adesione vissuta alla Parola di Dio e da una testimonianza esemplare da manifestare all'intera comunità.

Art. 10 - Organi del CPZ

Gli organi del CPZ sono:

- Il Presidente, ovvero il Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale (salvo diversa disposizione del Vescovo diocesano);
- L'Assemblea;
- Il Segretario;
- L'Ufficio di segreteria o la segreteria.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale, salvo diversa disposizione del Vescovo diocesano. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale almeno due volte all'anno, all'inizio e alla conclusione dell'anno pastorale.

Il Presidente redige la relazione annuale sui lavori del CPZ da inoltrare al Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente ovvero Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale, tra i laici del CPZ. Il Segretario coadiuva il Presidente nel coordinamento dei lavori dell'Assemblea e illustra l'o.d.g.

Art. 13 - La Segreteria

La Segreteria prepara i lavori dell'Assemblea del CPZ e ne esegue le indicazioni.

La Segreteria è composta dal Segretario e da n. 2 membri del CPZ.

Art 14. L'Assemblea

§1. L'Assemblea

a) è costituita

1. dai membri di diritto;
2. dai n. 10 membri eletti, rappresentanti dei 5 ambiti pastorali (espressione dei CPP della Zona Pastorale).

- b) Si riunisce
 - 1. in via ordinaria almeno due volte all'anno;
 - 2. straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

§ 2. L'Assemblea del CPZ viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, con avviso recapitato in tempo utile. Può essere anche convocata dal Presidente in seduta straordinaria e/o urgente con avviso recapitato in tempo utile.

§ 3. Normalmente le riunioni non sono aperte al pubblico.

§ 4. L'ordine del giorno di ogni sessione del CPZ prevede sempre le varie, affinché sia data a tutti la possibilità di presentare proposte.

§ 5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei membri. Si abbia cura che:

- a) I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, siano introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata dal Presidente, che stimola la partecipazione di tutti i presenti;
- b) Ogni riunione sia ben preparata e ben contenuta nell'orario, rispettosa degli impegni di ciascuno e priva di lungaggini;
- c) La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione. In tal caso il voto ver-

rà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione.

- d) Le delibere devono essere votate in presenza della metà dei membri (quorum costitutivo) e devono essere approvate dalla metà più uno dei presenti (quorum deliberativo).

§ 6. Le decisioni del CPZ saranno portate a conoscenza delle singole comunità della Zona Pastorale, nelle forme approvate dal Consiglio.

§ 7. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del Presidente e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva. A conclusione dell'anno pastorale devono essere inoltrate al Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 15 - Norme finali: Interpretazioni e modifiche dello Statuto

§ 1. L'interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 16, § 1).

§ 2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano.

§ 3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

2 — Regolamento del Consiglio Pastorale Zonale

Art. 1 – Procedure per il rinnovo del Consiglio Pastorale Zonale

§ 1. Il Vescovo diocesano con proprio Decreto dà avvio alle procedure per la costituzione del Consiglio Pastorale Zonale (CPZ), che viene costituito per un quinquennio in ottemperanza allo Statuto.

Art. 2 – La Segreteria

§1. Il Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale, al momento dell'insediamento del CPZ, sceglie liberamente tra i componenti del Consiglio il Segretario e i n. 2 membri del CPZ che costituiranno la Segreteria.

§ 2. La Segreteria è coordinata dal Segretario d'intesa con il Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale.

Art. 3 - I compiti della Segreteria

La Segreteria del Consiglio:

- a) Coadiuvare il Presbitero coordinatore di Zona che presiede le sessioni del CPZ;
- b) Collaborare per il coordinamento dei lavori del CPZ;

- c) Ai fini della redazione dell'ordine del giorno riceve le eventuali proposte formulate dai membri del CPZ;
- d) Prepara la documentazione necessaria per i lavori del CPZ;
- e) Collabora con il Segretario per la redazione dei verbali di ogni sessione;

Art. 4 - Il Segretario

§ 1. Il Segretario del CPZ:

- a) Esegue a nome del Presbitero Coordinatore di Zona la convocazione del CPZ in modo conforme a quanto indicato dall'Art. 5 del presente Regolamento;
- b) Redige il verbale delle riunioni del CPZ, curandone una sintesi per la pubblicazione, fermo restando quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento circa la riservatezza;
- c) Collabora con il Presbitero Coordinatore di Zona che presiede il CPZ nel moderare i lavori di ogni sessione;
- d) Cura la corrispondenza, conserva gli atti e i documenti;
- e) Cura la corretta conservazione dell'Archivio del CPZ, il quale è custodito in apposito luogo della Curia Vescovile;
- f) Cura anche la comunicazione con le comunità parrocchiali e le realtà ecclesiali della Zona Pastorale.

Art. 5 – Convocazione e preparazione delle sessioni

§ 1. Il CPZ è convocato mediante comunicazione scritta su mandato del Presbitero coordinatore di Zona, inviata in tempo utile.

§ 2. Nella convocazione vanno riportati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, l'orario d'inizio e di chiusura della riunione.

§ 4. Il CPZ si riunisce secondo il calendario stabilito dalla Segreteria approvato all'inizio dell'anno pastorale.

§ 5. Il CPZ si riunisce ordinariamente due volte all'anno.

§ 6. Il CPZ si riunisce in sessione straordinaria a discrezione del Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale tutte le volte che ne venga ravvisata l'esigenza e quando lo richiede un terzo del CPZ.

§ 7. Il Vescovo diocesano, secondo le necessità, al di là delle sedute ordinarie o straordinarie, può convocare e presiedere il CPZ.

Art. 6 – L'ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sessioni è predisposto dal Segretario ed è approvato dal Presbitero Coordinatore di Zona, tenendo presenti anche le eventuali proposte pervenute alla Segreteria.

Art. 7 – Lo svolgimento delle sessioni

§ 1. Le sessioni del CPZ sono presiedute dal Presbitero Coordinatore di Zona, che le modera direttamente o tramite il Segretario.

§ 2. Il CPZ delibera validamente, secondo le modalità precisate dal presente Regolamento, quando è presente almeno la metà dei componenti.

§ 3. Ogni sessione avrà inizio con un momento di preghiera e con l'ascolto di un brano della Sacra Scrittura. Seguirà una breve riflessione svolta dal Presbitero Coordinatore di Zona. Quindi si darà lettura del verbale della sessione precedente, per la sua approvazione, dopo eventuali osservazioni o integrazioni.

§ 4. In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al CPZ mediante una relazione introduttiva.

§ 5. Nella discussione dei singoli punti all'ordine del giorno ogni consigliere potrà intervenire liberamente, dopo avere chiesto la parola.

§ 6. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno per il carattere comunionale del CPZ si ritiene non vincolata strettamente dal segreto, ma certamente legata dalla riservatezza.

§ 7. La sessione si conclude sempre con una breve preghiera.

§ 8. Il Segretario, a conclusione di ogni sessione del CPZ, redige sempre un regolare verbale, che verrà approvato nella sessione successiva.

§ 9. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del Presbitero Coordinatore di Zona e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 8 – Le assenze dei consiglieri

§ 1. Il Segretario annoterà per ogni sessione le presenze e le assenze, acquisendo la firma dei consiglieri presenti su un apposito foglio delle presenze.

§ 2. Le assenze vanno sempre giustificate.

§ 3. La Segreteria verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere assente e sottoporrà al Vescovo tramite il Presbitero Coordinatore di Zona le eventuali decisioni da adottare.

Art. 9 – Cessazioni dei consiglieri

§ 1. I consiglieri decadono dal CPZ per conclusione del mandato, per trasferimento in altra Diocesi, per cessazione dall'ufficio e/o dall'incarico in ragione del quale sono stati designati, per rinuncia scritta presentata al Presidente, che ne darà comunicazione scritta tempestivamente al Vescovo.

§ 2. I consiglieri del CPZ decadono anche quando ven-

gono meno i requisiti della piena comunione con la Chiesa cattolica non soltanto nei fondamentali elementi della professione di fede e del riconoscimento dei legittimi sacri pastori, ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche del momento concreto. La decadenza è segnalata dal Presbitero Coordinatore di Zona al Vescovo diocesano e stabilita per iscritto dallo stesso Vescovo diocesano.

Art. 10 – La rinuncia al mandato

La rinuncia da parte di un consigliere deve essere scritta e motivata e presentata al Presidente, che ne dà notizia al Vescovo, al quale spetta decidere se accettarla o respingerla.

Art. 11 – La sostituzione dei consiglieri uscenti

§ 1. Il consigliere uscente sarà sostituito:

- a) Se membro di diritto o rappresentante della vita consacrata o dei diaconi permanenti, da chi gli succede nell'ufficio o nell'incarico;
- b) Se membro eletto, espressione di uno dei 5 ambiti pastorali, dal primo dei non eletti di quell'ambito.

§ 2. I consiglieri in tal modo subentrati rimangono in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio e non sono rieleggibili.

Art. 12 – Le operazioni di voto

§ 1. Le votazioni nel CPZ quando sono fatte, vertono sempre su punti precisi e sono espresse in forma pubblica, per alzata di mano.

§ 2. In caso di mancanza d'unanimità il CPZ cercherà l'intesa mediante un supplemento di preghiera e di riflessione, sicché in via ordinaria si rinvierà ad altra seduta la discussione e la conclusione sull'argomento.

§ 3. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati di volta in volta due scrutatori.

§ 4. Quando si tratta di elezioni di persone, in caso di parità di voti ottenuti, si ritiene eletto il più giovane.

Art. 13 – Le deliberazioni

§ 1. L'Assemblea del CPZ risulterà validamente costituita con la presenza della metà dei membri (quorum costitutivo).

§ 2. Le delibere devono essere votate in presenza della metà dei membri (quorum costitutivo) e devono essere approvati dalla metà più uno dei presenti (quorum deliberativo).

Art 14- L'Assemblea Zonale elettiva del CPZ

§ 1. Con apposito Decreto vescovile viene stabilita, la data dell'Assemblea Zonale elettiva, indicando luogo e ora.

§ 2. A seguito del Decreto il Presbitero Coordinatore di Zona convoca i componenti dei rispettivi CPP della Zona Pastorale eletti in rappresentanza dei cinque ambiti.

§ 3. Il Presbitero coordinatore di Zona

- a) Predisporre la lista con i nominativi dei consiglieri indicati dalle Parrocchie in base agli ambiti di appartenenza;
- b) Convoca i componenti dei rispettivi CPP della Zona Pastorale eletti in rappresentanza dei cinque ambiti;
- c) Presiede l'Assemblea e la dichiara aperta e valida;
- d) Costituisce il seggio elettorale;
- e) Procede alle operazioni di voto.

§ 4. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, risulteranno eletti coloro che hanno ricevuto più voti: n. 2 per ogni ambito.

§ 5. Il Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale comunicherà al Vescovo l'esito delle elezioni e la composizione del CPZ.

§ 6. I n. 10 membri eletti e i membri di diritto costituiranno il CPZ che sarà ratificato dal Vescovo diocesano con un apposito Decreto.

§ 7. All'Assemblea Zonale elettiva assiste un Delegato del Vescovo.

Art. 15 – La designazione dei rappresentanti della Vita Consacrata

- a) Nel CPZ la Vita Consacrata sarà rappresentata da n. 1 religioso e n. 1 religiosa individuati dalle comunità presenti nella Zona, convocate in due distinte assemblee presiedute da un Delegato del Vescovo.
- b) Le rispettive assemblee saranno convocate e presiedute da un Delegato del Vescovo, che redigerà un verbale della designazione effettuata.

Art. 16 – La designazione del rappresentante dei diaconi permanenti

- a) I Diaconi presenti nella Zona Pastorale indicheranno il loro rappresentante nel CPZ riuniti in assemblea.
- b) L'assemblea per la designazione del rappresentante dei Diaconi permanenti, che farà parte del CPZ, è convocata e presieduta da un Delegato del Vescovo, che redigerà un verbale della designazione effettuata.

Art. 17 – La designazione dei membri eletti del CPZ che prendono parte al CPD

§ 1. Nella prima sessione del nuovo CPZ avverrà la designazione dei cinque referenti degli ambiti che faranno parte del CPD in rappresentanza della Zona Pastorale garantendo la presenza di n. 1 rappresentante per ogni ambito pastorale.

§ 2. La designazione dei cinque consiglieri che faranno parte del CPD verrà effettuata liberamente dai consiglieri di ciascun Consiglio Pastorale Zonale, tra gli stessi consiglieri rappresentanti degli ambiti. La designazione può essere fatta anche mediante elezione purchè si rispetti la rappresentanza dei 5 ambiti.

§ 3. La riunione sarà introdotta da un momento di preghiera e di riflessione.

§ 4. Risulteranno designati i laici che riporteranno maggior consenso sempre garantendosi la presenza dei cinque ambiti pastorali.

Art. 18- Requisiti

§ 1. L'incarico di consigliere del CPZ è incompatibile con ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti "durante munere". È precluso ai consiglieri del CPZ partecipare a competizioni elettorali nazionali o locali e ricoprire cariche istituzionali e/o politiche (ad esempio: parlamentari, amministratori locali, consiglieri comunali, provinciali, regionali, coordinatori di partiti politici).

§ 2. Tutti coloro che sono stati designati a far parte del CPZ dichiareranno per iscritto l'accettazione e la propria disponibilità a prestare questo servizio comunionale al Vescovo per il bene della Chiesa diocesana.

Art. 19 - Disposizioni finali

§ 1. L'interpretazione autentica del presente Regola-

mento è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 16, § 1).

§ 2. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal Vescovo diocesano.

§ 3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.



CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

1

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 1 – Natura

§ 1. Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è composto da Presbiteri, Diaconi, membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e laici, ai sensi del CIC Cann. 511-514.

§ 2. Il CPD è un organo consultivo permanente (Can. 514), che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione aperto a tutte le componenti del popolo di Dio, peregrinante nella medesima Chiesa e che, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di valutare e proporre conclusioni operative riguardo agli orientamenti pastorali nella Diocesi (Can. 511).

§ 3. Nel CPD lo stile di rapporto tra le persone sia comunionale ed evangelico, come esigito da una adesione vissuta alla Parola di Dio e da una testimonianza esemplare da manifestare all'intera comunità.

Art. 2 - Compiti

§ 1. Al CPD sono affidati principalmente i compiti di:

- a) Essere luogo di condivisione dell'esperienza cristiana e di formazione permanente dei suoi componenti;
- b) Raccogliere e studiare le indicazioni, i dati e i suggerimenti offerti dal Papa nel suo Magistero, dal Vescovo diocesano, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Conferenza Episcopale di Basilicata;
- c) Prendere in esame la situazione socio-religiosa della Diocesi e studiarne i problemi pastorali;
- d) Prospettare linee pastorali comuni a tutta la Diocesi;
- e) Riflettere su forme di sensibilizzazione della pubblica opinione circa i problemi della Chiesa;
- f) Individuare percorsi pastorali tesi alla nuova evangelizzazione e alla trasmissione della fede.

§ 2. Il CPD, nello svolgere il proprio ruolo di aiuto al Vescovo, in quanto segno e strumento di comunione, si adopera affinché in esso possano trovare risonanza ed integrazione tutte quelle voci presenti nel Popolo di Dio ed in special modo le istanze dei poveri e di quanti non hanno voce.

§ 3. Il CPD farà in modo che quanto elaborato e studiato dagli Uffici della Curia diocesana, dagli altri organismi di partecipazione e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali possa diventare oggetto di discernimento comune per un maggiore servizio alla Chiesa

particolare e per favorire l'individuazione di percorsi di nuova evangelizzazione.

§ 4. Il CPD aiuterà il Vescovo diocesano a curare l'azione pastorale, articolata secondo i seguenti cinque ambiti

- a) vita affettiva,
- b) lavoro e festa,
- c) fragilità umana,
- d) tradizione,
- e) cittadinanza,

in linea con gli orientamenti del Convegno Ecclesiale di Verona (2006) e del Convegno Ecclesiale di Firenze (2015).

Art. 3 - Il Presidente

§ 1. Presidente del CPD è il Vescovo diocesano e solo a lui spetta, secondo le necessità dell'apostolato, convocarlo e presiederlo (Can. 514, §1).

§ 2. Allo stesso Vescovo diocesano pure unicamente compete rendere pubbliche le materie trattate nel Consiglio (cfr. Can. 514, § 1).

Art. 4 - Organi del CPD

Sono organi del CPD:

- L'Assemblea;
- Il Segretario;
- La Segreteria.

Art. 5 - Assemblea

§ 1. L'Assemblea è composta da chierici, membri di istituti di vita consacrata e laici (Can. 512, §1); essi devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi, prudenza (Can. 512, §3).

§ 2. I laici designati al CPD abbiano completato il cammino di iniziazione cristiana e raggiunto il 18° anno di età, siano scelti in modo che attraverso loro sia veramente rappresentato l'ambito pastorale di appartenenza e la sensibilità della Zona Pastorale di appartenenza (Can. 512, § 2).

§ 3. L'Assemblea è composta da:

- a) Membri di diritto “durante munere”;
- b) Membri nominati dal Vescovo;
- c) Membri eletti dagli operatori pastorali dei Consigli Pastoralis Zonali.

§ 4. Sono membri di diritto:

1. Il Vescovo diocesano, che la presiede;
2. Il Vicario generale;
3. I Vicari episcopali ;
4. I Presbiteri Coordinatori delle Zone Pastoralis;
5. Il Segretario del Consiglio Presbiterale;
6. Il Presidente dell'IDSC;
7. n. 1 rappresentante dei religiosi, designato dai religiosi presenti in Diocesi;
8. n. 1 rappresentante delle religiose, designata dalle religiose presenti in Diocesi;

9. n. 1 rappresentante dei diaconi permanenti designato dal Collegio diaconale;
10. Il Presidente della Consulta delle aggregazioni laicali.

§ 5. Sono membri nominati dal Vescovo:

- n. 1 Presbitero;
- n. 1 coppia di coniugi;
- n. 2 giovani di sesso diverso, che eccezionalmente potranno non essere maggiorenni purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

§ 6. I consiglieri eletti facenti parte del CPD in rappresentanza delle singole zone pastorali sono pari a n. 5 per ciascuna Zona Pastorale; ogni CPZ indica n. 5 consiglieri (n. 1 per ambito) nelle modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del CPZ.

§ 7. L'incarico di consigliere del CPD è incompatibile con ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti "durante munere". È precluso ai consiglieri del CPD partecipare a competizioni elettorali nazionali o locali e ricoprire cariche istituzionali e/o politiche (ad esempio: parlamentari, amministratori locali, consiglieri comunali, provinciali, regionali, coordinatori di partiti politici).

§ 8. Ciascun componente del CPD gode di voto passivo ed attivo.

Art. 6 – Durata del CPD

§ 1. Il CPD si rinnova ogni cinque anni; tuttavia allo sca-

dere del mandato rimane in carica fino alla nuova costituzione.

§ 2. Il Vescovo, qualora ne ravvisi la necessità, può sciogliere il CPD.

§ 3. Il CPD decade in caso di sede vacante (cfr. Can. 513, §1-2).

Art. 7 – Durata in carica dei consiglieri

§ 1. I consiglieri rimangono in carica per la durata del CPD e non possono essere confermati per un secondo mandato consecutivo eccetto quelli di diritto.

§ 2. I consiglieri decadono dall'incarico:

- a) Alla scadenza dei 5 anni;
- b) Per lo scioglimento del CPD fatto dal Vescovo;
- c) Per rinuncia scritta e motivata presentata al Vescovo, al quale spetta decidere se accettarla o respingerla;
- d) Per trasferimento in altra Diocesi;
- e) Per trasferimento in altra Zona Pastorale;
- f) Per cessazione dell'incarico;
- g) Per assenza ripetuta, su decisione del Vescovo.
- h) Il consigliere che decade dal CPD decade anche dal CPZ e dal CPP che ne verranno immediatamente informati dal Segretario.

§ 3. È dovere di ciascun membro del CPD partecipare fedelmente e attivamente alle riunioni; interessarsi ai problemi pastorali posti all'ordine del giorno.

§ 4. I consiglieri nominati dal Vescovo e quelli indicati dagli operatori pastorali dei Consigli Zonali non possono far parte per un secondo mandato consecutivo.

§ 5. Se un consigliere indicato dagli operatori pastorali dei Consigli Zonali decade dal suo ruolo sarà sostituito dal primo dei non eletti, nel caso non sia possibile da altro operatore pastorale indicato dal rispettivo CPZ di provenienza.

§ 6. Chi fa parte del Consiglio in ragione dell'ufficio quale membro di diritto o in quanto rappresentante, se lascia l'ufficio per il quale è stato nominato o la rappresentanza, decade e viene sostituito da chi subentra all'incarico o nella rappresentanza.

§ 7. I consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine del quinquennio e non possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo.

Art. 8 – Riunioni e attività del CPD

§ 1. Il CPD, convocato e presieduto dal Vescovo diocesano (Can. 514), si riunisce almeno tre volte l'anno.

§ 2. Il CPD si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie:

- a) le sessioni ordinarie non saranno meno di tre all'anno;
- b) le sessioni straordinarie si terranno a discrezione del Vescovo diocesano tutte le volte che si presenteranno esigenze particolari e quando, con il consenso del Vescovo, lo richiede un terzo dell'Assemblea.

§ 3. I membri del CPD hanno il dovere morale d'intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca.

§ 4. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

§ 5. Quando intervengono, i membri del Consiglio lo fanno anzitutto a nome della propria esperienza di fede, ma pure della propria appartenenza all'ambito di rappresentanza, della propria personale competenza e responsabilità. Si sforzeranno, perciò, di offrire un'immagine della Diocesi vissuta secondo le personali responsabilità ecclesiali e le realtà che rappresentano.

§ 6. Le riunioni del CPD sono moderate, sotto la presidenza del Vescovo, dal Segretario del CPD, salvo diversa indicazione del Vescovo.

§ 7. Il CPD, oltre che ascoltare gli Uffici della Curia Diocesana e gli Organismi Pastorali Diocesani, per meglio determinare il proprio compito di studio e di consultazione, può demandare l'incarico di stendere studi e relazioni da sottoporsi alla sua attenzione anche a parrocchie, gruppi, movimenti e associazioni d'apostolato cristiano o esperti.

§ 8. L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Le decisioni devono essere approvate all'unanimità dei presenti oppure a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei presenti solo ove lo consenta il Vescovo.

§ 9. In particolari circostanze il Vescovo può costituire,

scegliendo tra i membri del CPD, un gruppo di studio che affronti specifiche problematiche pastorali in stretta collaborazione con gli uffici pastorali diocesani.

§ 10. Il CPD, se lo ritiene opportuno, può creare delle commissioni per trattare con proprietà e competenza specifici argomenti.

Le commissioni possono essere costituite sia con i membri stessi del Consiglio, sia cooptando altre persone competenti, le quali, in seno all'Assemblea non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Segretario

§ 1. Il Segretario è figura permanente del CPD.

§ 2. Il Segretario è nominato liberamente dal Vescovo tra tutti i membri del CPD, di diritto, eletti o scelti dal Vescovo.

§3. Il Segretario, sotto la presidenza del Vescovo, svolge il ruolo di moderatore delle riunioni del CPD.

§4. Il Segretario, oltre al compito di moderare gli interventi durante le sedute collegiali, ha pure quello di coordinare i lavori della Segreteria d'intesa con il Vicario Generale.

Art. 10 - La Segreteria

§ 1. La Segreteria è organo permanente del CPD.

§ 2. La Segreteria è composta dal Segretario e da altri

due membri, scelti liberamente dal Vescovo fra i componenti il Consiglio.

§ 3. Seguendo le disposizioni del Vescovo, la Segreteria del CPD ha il compito di curare la convocazione delle riunioni, approntare l'ordine del giorno e i materiali connessi con la sua discussione, coordinare i lavori delle commissioni e redigere i verbali.

Art. 11 - Il Regolamento del CPD

Per la concreta attuazione del presente Statuto, si fa riferimento all'apposito Regolamento approvato dal Vescovo.

Art. 12 – Norme finali

§ 1. L'interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 16, § 1).

§ 2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano.

§ 3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

§ 4. Quando la sede diviene vacante, il CPD decade (Can. 512, § 2).

2 —

Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 1 – Procedure per il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano

§ 1. Il Vescovo diocesano con proprio Decreto dà avvio alle procedure per la costituzione del Consiglio Pastorale Diocesano (CPD), che viene costituito (CIC Cann. 511-512) per un quinquennio in ottemperanza allo Statuto (Can. 513).

§ 2. Allo scadere del mandato del CPD, il Vescovo dà avvio sempre con proprio Decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le designazioni e le elezioni, costituisce con specifico Decreto il Consiglio per un nuovo quinquennio.

Art. 2 – La Segreteria

§1. Il Vescovo, al momento dell'insediamento del CPD, sceglie liberamente tra i componenti del Consiglio il Segretario e i n. 2 membri che costituiranno la Segreteria del CPD.

§ 2. La Segreteria opera in collaborazione con il Vescovo diocesano.

Art. 3 - I compiti della Segreteria

La Segreteria del Consiglio:

- a. Coadiuva il Vescovo che presiede le sessioni del CPD;
- b. Collabora con il Vicario Generale per assicurare il coordinamento con gli Uffici di Curia;
- c. Ai fini della redazione dell'ordine del giorno riceve le eventuali proposte formulate dai membri del CPD;
- d. Prepara la documentazione necessaria per i lavori del CPD;
- e. Collabora con il Segretario per la redazione dei verbali di ogni sessione;
- f. Collabora per il coordinamento del lavoro dei gruppi di studio e delle Commissioni e per la redazione dei relativi verbali.

Art. 4 - Il Segretario

Il Segretario del CPD:

- a. Esegue a nome del Vescovo la convocazione del CPD in modo conforme a quanto indicato dal presente Regolamento;
- b. Redige il verbale delle riunioni del CPD, curandone una sintesi per la pubblicazione, fermo restando quanto stabilito dallo Statuto del CPD e dal presente Regolamento (Can. 514, § 1);
- c. Collabora con il Vescovo diocesano che presiede l'Assemblea nel moderare i lavori di ogni sessione;
- d. Collabora con il Vicario Generale per il coordi-

- namento dei lavori del CPD;
- e. Cura la corrispondenza, conserva gli atti e i documenti;
 - f. Cura la corretta conservazione dell'Archivio del CPD, il quale è custodito in apposito luogo della Curia Vescovile;
 - g. Cura anche la comunicazione con la comunità ecclesiale diocesana, nelle forme stabilite dal Vescovo.

Art. 5 – Convocazione e preparazione delle sessioni

§ 1. Il CPD è convocato mediante comunicazione scritta su mandato del Vescovo, inviata in tempo utile.

§ 2. Nella convocazione vanno riportati l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, l'orario d'inizio e di chiusura della riunione.

§ 3. Il CPD si riunisce secondo il calendario stabilito dalla Segreteria e approvato dal Vescovo all'inizio dell'anno pastorale.

§ 4. Il CPD si riunisce ordinariamente tre volte all'anno.

§ 5. Il CPD si riunisce in sessione straordinaria a discrezione del Vescovo tutte le volte che ne ravvisi l'esigenza o se richiesto dai due terzi dell'Assemblea, a discrezione del Vescovo.

Art. 6 – L'ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sessioni è predisposto dal Se-

gretario ed è approvato dal Vescovo, tenendo presenti anche le eventuali proposte pervenute alla Segreteria.

Art. 7 – Lo svolgimento delle sessioni

§ 1. Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo, che le modera direttamente o tramite il Segretario.

§ 2. Il CPD delibera validamente, secondo le modalità precisate dal presente Regolamento, quando è presente almeno la metà dei componenti.

§ 3. Ogni sessione avrà inizio con un momento di preghiera e con l'ascolto di un brano della Sacra Scrittura. Seguirà una breve riflessione svolta dal Vescovo. Quindi si darà lettura del verbale della sessione precedente, per la sua approvazione, dopo eventuali osservazioni o integrazioni.

§ 4. In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al CPD mediante una relazione introduttiva.

§ 5. Nella discussione dei singoli punti all'ordine del giorno ogni consigliere potrà intervenire liberamente, dopo avere chiesto la parola. I singoli interventi non potranno superare la durata di cinque minuti, salva diversa determinazione stabilita dal Vescovo.

§ 6. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno per il carattere comunionale del CPD si ritiene non vincolata strettamente dal segreto, ma certamente legata dalla riservatezza; ma per determinati casi il Ve-

scovo può porre qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (Can. 127, § 3 e Can. 514, § 1).

§ 7. La sessione si conclude sempre con una breve preghiera.

§ 8. Il Segretario, a conclusione di ogni sessione del CPD, redige sempre un regolare verbale, che verrà approvato nella sessione successiva.

§ 9. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del Vescovo e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella sessione successiva.

§ 10. Il Vescovo, di volta in volta, valuterà se rendere pubbliche le materie trattate nel Consiglio (Can. 514, § 1).

Art. 8 – Le assenze dei consiglieri

§ 1. Il Segretario annoterà per ogni sessione le presenze e le assenze, acquisendo la firma dei consiglieri presenti su un apposito foglio delle presenze.

§ 2. Le assenze vanno sempre giustificate.

§ 3. La Segreteria verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere assente e sottoporrà al Vescovo le eventuali decisioni da adottare.

Art. 9 – Cessazioni dei consiglieri

§ 1. I consiglieri decadono dal CPD per conclusione del mandato, per trasferimento in altra Diocesi, per cessazione dall'ufficio e/o dall'incarico in ragione del quale sono stati designati, per rinuncia scritta e accolta dal Vescovo.

§ 2. I consiglieri del CPD decadono anche quando vengono meno i requisiti della piena comunione con la Chiesa cattolica non soltanto nei fondamentali elementi della professione di fede e del riconoscimento dei legittimi sacri pastori, ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche del momento concreto. La decadenza è stabilita per iscritto dal Vescovo diocesano.

Art. 10 – La rinuncia al mandato

La rinuncia da parte di un consigliere deve essere scritta e motivata e presentata al Vescovo, al quale spetta decidere se accettarla o respingerla.

Art. 11 – La sostituzione dei consiglieri uscenti

§ 1. Il consigliere uscente sarà sostituito:

- a) Se membro di diritto, da chi gli succede nell'ufficio o nell'incarico;
- b) Se membro nominato dal Vescovo, da altre persone scelte liberamente dal Vescovo;
- c) Se membro eletto dagli operatori pastorali dei Consigli Zonali da chi viene designato in sostituzione dai rispettivi Consigli Pastoralis;
- d) Se rappresentante della Vita Consacrata o dei

Diaconi permanenti da chi viene designato dai rispettivi ambiti di appartenenza.

§ 2. I consiglieri in tal modo subentrati rimangono in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio e non sono rieleggibili per un mandato consecutivo.

Art. 12 – Le operazioni di voto

§ 1. Le votazioni nel CPD sono ordinariamente espresse in forma pubblica, per alzata di mano o per appello nominale. La votazione con scrutinio segreto è ammessa soltanto nei casi di scelta di persone o su esplicita richiesta del Vescovo.

§ 2. In caso di mancanza d'unanimità il CPD cercherà l'intesa mediante un supplemento di preghiera e di riflessione, sicché in via ordinaria si rinverrà ad altra seduta la discussione e la conclusione sull'argomento.

§ 3. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati di volta in volta due scrutatori.

§ 4. Quando si tratta di elezioni di persone, in caso di parità di voti ottenuti, si ritiene eletto il più giovane.

Art. 13 – Le deliberazioni

§ 1. L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri (quorum costitutivo) e le decisioni devono essere approvate all'unanimità dei presenti oppure a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei presenti solo ove lo consenta il Vescovo.

Art. 14 – Le designazioni dei referenti per gli ambiti pastorali

§ 1. La designazione del CPD dei cinque consiglieri per ciascuna delle Zone Pastorali deve garantire la rappresentanza di n. 1 referente per ogni ambito pastorale (vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza).

§ 2. La designazione dei cinque consiglieri per ciascuna delle Zone Pastorali verrà effettuata liberamente dagli operatori pastorali di ciascun Consiglio Pastorale Zonale, come da Statuto e Regolamento del CPZ.

§ 3. I consiglieri eletti in rappresentanza di ogni CPZ, come da Statuto e Regolamento del CPZ, si riuniscono per designare i cinque consiglieri che entreranno nel CPD in rappresentanza della Zona Pastorale. La convocazione per la designazione è fatta dal Presbitero Coordinatore della Zona Pastorale che presiede la riunione, ma che non ha diritto di voto.

§ 4. La riunione sarà introdotta da un momento di preghiera e di riflessione.

§ 5. Risulteranno designati i consiglieri che riporteranno maggior consenso sempre garantendosi la presenza dei cinque ambiti pastorali.

§ 6. Tutti i membri eletti dichiareranno per iscritto la propria disponibilità a fare parte del CPD firmando un modulo appositamente predisposto, che sarà consegnato al Vescovo, il quale lo farà conservare nell'Archi-

vio del CPD presso la Curia Vescovile.

Art. 15 – La designazione dei rappresentanti della Vita Consacrata

Le assemblee per la designazione dei rappresentanti della Vita Consacrata che faranno parte del CPD, sono convocate da un Delegato del Vescovo in base al calendario stabilito dal Vescovo stesso.

Art. 16 - La designazione del rappresentante dei Diaconi permanenti

L'assemblea per la designazione del rappresentante dei Diaconi permanenti che farà parte del CPD, è convocata da un Delegato del Vescovo in base al calendario stabilito dal Vescovo stesso.

Art. 17– Disposizioni finali

§ 1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano (Can. 16, § 1).

§ 2. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal Vescovo diocesano.

§ 3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme generali del Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

§ 4. Quando la sede diviene vacante, il CPD decade (Can. 512, § 2).



Presentazione di Gesù al Tempio,
tela, XVIII secolo,
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Melfi.



APPENDICE

Decreto di promulgazione del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Prot. n. 24/20/V./R.G.

Considerato che il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è un organismo previsto dal Codice di Diritto Canonico (Can. 567) e dalle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana (*Istruzione in materia amministrativa* – Roma 1° settembre 2005, nn. 105-106);

Preso atto che nella Diocesi si ravvisa l'opportunità della sua costituzione e del suo effettivo funzionamento in vista di promuovere la corresponsabilità anche nell'ambito della gestione dei beni della comunità cristiana; Avvalendomi delle facoltà ordinarie concesse dal Diritto,

DECRETO

la promulgazione del *Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici* nel testo allegato al presente decreto, stabilendo l'entrata in vigore per tutta la Diocesi dal 1° febbraio 2020.

Al tempo stesso intendo abrogare ogni altra disposizione regolamentare in proposito.

Su quanti operano in questo delicato settore della vita parrocchiale invoco la benedizione del Signore.

Melfi, 24 gennaio 2020 – Memoria di S. Francesco di Sales

Mons. Ciro Guerra
Cancelliere Vescovile

+ *Ciro Fanelli*
Vescovo

REGOLAMENTO PER I CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 – Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) - costituito in attuazione del Can. 537 del Codice di Diritto Canonico - è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della Parrocchia.

Il CPAE è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano. I fedeli che ne fanno parte, scelti secondo le disposizioni del presente Regolamento, hanno il compito di aiutare il Parroco nell'amministrazione dei beni della Parrocchia.

Art. 2 – Lo stile ecclesiale

Come tutti gli organismi ecclesiali di partecipazione il CPAE è segno e strumento di comunione e di corre-

sponsabilità del Popolo di Dio alla vita della Parrocchia, “casa e scuola di comunione”, da edificare come “famiglia di famiglie” e “comunità di comunità”.

Pertanto, nel CPAE lo stile di rapporto tra le persone sia “evangelico”, come richiesto da una adesione vissuta alla Parola di Dio e da una testimonianza esemplare da manifestare all’intera comunità. I componenti si distinguono per impegno ecclesiale, correttezza morale e saggezza (cfr. Can. 512, §§ 1 e 3).

Art. 3 – Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) aiutare il Parroco nell’**amministrazione** dei beni della Parrocchia (Can. 537), affiancarlo, esprimendo il proprio parere, relativamente agli atti di amministrazione straordinaria (Cann. 1277; 1281, § 2);
- b) studiare i modi e promuovere iniziative per **sensibilizzare** la comunità a contribuire alle necessità della Parrocchia e a quelle dell’intera Chiesa (Cann. 222, § 1; 1260; 1262);
- c) coadiuvare il Parroco nel predisporre il **bilancio preventivo** della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura (can. 493);
- d) approvare alla fine di ciascun esercizio finanziario, previo esame dei **libri contabili** e della relativa documentazione (cfr. Can. 1284, §§ 1, 2, 3), il **rendiconto consuntivo** da presentare al Vescovo diocesano, tramite la Curia diocesana (Cann. 494, § 4; 1287, § 1);

- e) curare l'aggiornamento annuale dello **stato patrimoniale** della Parrocchia (inventario dei beni), il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia (Can. 1284, § 2.9) e l'ordinata collocazione delle copie nell'Archivio parrocchiale.
- f) per le Parrocchie affidate ai Religiosi verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della Convenzione prevista dal Can. 520, § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4 – Composizione

Il CPAE è composto

- dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente;
- dai Vicari Parrocchiali, ove esistono;
- dai Presbiteri o Diaconi in servizio stabile ed organico alla Parrocchia;
- da un componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, indicato dal Consiglio stesso;
- da almeno tre fedeli scelti dal Parroco, competenti in ambito amministrativo (materie economiche, fiscali, giuridiche, assicurative e tecniche) di provata rettitudine morale, attivamente inseriti nella vita ecclesiale e solleciti degli interessi della Parrocchia.

Art. 5 – Requisiti

Il Parroco vigili affinché i componenti del CPAE abbiano tutti i requisiti previsti dalle norme canoniche e dalle disposizioni del Vescovo diocesano. Il Parroco deve accertarsi che i Consiglieri siano maggiorenni, che ab-

biano concluso l'itinerario sacramentale di Iniziazione cristiana, che siano di integra e irreprensibile condotta familiare, ecclesiale e sociale. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

Art. 6 – Durata

I membri del CPAE durano in carica **tre anni** e il loro mandato può essere rinnovato per tre volte consecutive. Per tutta la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati dal Parroco, se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Ordinario del luogo. Il Parroco, prima di revocare un Consigliere, deve sentire il Vescovo Diocesano, il quale dopo avere valutato ogni cosa, comunicherà al Parroco di revocare o meno il consigliere. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate ad un Amministratore parrocchiale.

I Consiglieri del CPAE permangono comunque in carica fino all'insediamento del successivo CPAE, che non decade nel caso di vacanza della Parrocchia.

Nei casi di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio, il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati.

Art. 7 – Incompatibilità

Non possono essere membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affi-

nità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia (Can. 492).

Il Parroco, sentito eventualmente il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), valuta l'inopportunità che facciano parte del CPAE persone che ricoprono incarichi di diretta amministrazione nell'ambito civile locale. Il Parroco, nei casi in cui ravvisasse che un Consigliere abbia pendenze penali o afferenza con associazioni malavitose o che abbia una condotta pubblicamente contraria ai principi cristiani, deve sentire il Vescovo Diocesano per la rimozione, secondo quanto stabilito nell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 - Presidente del CPAE

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la nomina del Segretario;
- e) il coordinamento tra il CPAE e il CPP.

Art. 9 - Poteri del Consiglio

Nel Consiglio si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economica-amministrativa della Parrocchia in conformità ai Cann. 212, § 3 e 228, § 2. Il CPAE ha funzione consultiva e non deliberativa. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne servirà come valido strumento per l'amministrazione dei beni della Parrocchia, ovvero non si discosterà dal parere espresso dal Consiglio se non per

gravi ragioni (cfr. CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, Roma 2005, 105-106). Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta esclusivamente al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532 (cfr. Cann. 519, § 1; 1284, §1; 1279, §1).

I Consiglieri dovranno essere messi al corrente sullo **stato patrimoniale** e sull'andamento amministrativo della Parrocchia in tutti i suoi aspetti.

Articolo 10 – Atti di straordinaria amministrazione

Il Parroco, per compiere gli atti che il Vescovo diocesano ha qualificato come straordinari, deve chiedere il parere del CPAE.

Nel predisporre la domanda di autorizzazione al Vescovo Diocesano per compiere l'atto di **straordinaria amministrazione**, il Parroco dovrà allegare in estratto il Verbale del CPAE dal quale risulti il parere. Il CPAE deve informare il Vescovo Diocesano qualora il Parroco compia atti di straordinaria amministrazione senza le necessarie autorizzazioni.

L'elenco degli atti di straordinaria amministrazione è desumibile dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dalle disposizioni diocesane (cfr. Decreto Vescovile circa gli atti di straordinaria amministrazione).

Art. 11 - Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, oppure quando a quest'ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del CPAE.

Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 12 - Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, quanto prima e comunque non oltre tre mesi, a designare i sostituti.

I Vicari Parrocchiali decadono e subentrano *ipso iure* all'atto del trasferimento.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nel quale subentrano.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il rendiconto consuntivo, redatto secondo gli appositi moduli e debitamente firmato dai membri del CPAE, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo, tramite la Curia diocesana, per la verifica e l'approvazione (Can. 1287, § 1). La Curia diocesana calcola la quota che la Parrocchia deve versare alla Diocesi, secondo le disposizioni date dal Vescovo.

Art. 14 – Conti Bancari e finanziamento del Parroco

La Parrocchia deve avere un proprio conto corrente

bancario o postale intestato esclusivamente all'Ente Parrocchia e distinto da quello personale del Parroco. In caso di necessità, il Parroco può finanziare la Parrocchia con risorse personali. Per compiere tale atto il Parroco deve essere formalmente autorizzato dal Vescovo. Il finanziamento deve risultare da appositi atti stipulati tra la Parrocchia ed il Parroco sotto la vigilanza della Curia diocesana.

Il Parroco, ogni qualvolta necessiti di richiedere un finanziamento ad un Istituto di credito per l'accensione di un prestito bancario o postale, dovrà, richiedere la licenza al Vescovo diocesano per compiere l'atto di straordinaria amministrazione.

Art. 15 - Informazioni alla Comunità parrocchiale

Il CPAE presenta il rendiconto consuntivo annuale al CPP, che potrà esprimere valutazioni e proposte sugli orientamenti dell'amministrazione parrocchiale.

Il rendiconto consuntivo, dopo essere stato approvato dal CPAE, venga affisso nella bacheca parrocchiale, debitamente sottoscritto dal Parroco e dal Segretario del CPAE.

Lo stesso CPAE avrà inoltre la possibilità di valutare anche altre modalità per informare la comunità parrocchiale (cfr. Can. 1287, § 2), sensibilizzandola a contribuire in modo adeguato alle attività pastorali, al sostentamento del clero e agli interventi caritativi.

Art. 16 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del CPAE è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

I **verbali del Consiglio**, redatti su apposito **registro**, devono portare la firma del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva. I verbali siano conservati nell'Archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica, a norma del Codice di Diritto Canonico (Cann. 555, 1276, 1287).

Art. 17 - Parroci con più Parrocchie

Ai sensi del Can. 537, anche nel caso di Parroci con più Parrocchie, il CPAE dev'essere mantenuto in ogni singola parrocchia.

Art. 18 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme del Diritto Canonico.

Il presente Regolamento entra in vigore dall'11 febbraio 2020 – Beata Maria Vergine di Lourdes.

Melfi, 24 gennaio 2020 – Memoria di San Francesco di Sales

Mons. Ciro Guerra
Cancelliere Vescovile

+ *Ciro Fanelli*
Vescovo

